Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 novembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961.

Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La lettera *d*) dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituita come segue:
« *d*) una scuola ufficiali ».

Art. 2. — La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Regia guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.
Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:
1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da compiere nello Stato di provenienza;
2° non aver superato:
28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado di cui al successivo art. 3, lettera *a*);
30 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali del Corpo di cui al successivo art. 3, lettera *b*).
I provenienti dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado non appartenenti al Corpo debbono aver compiuto il 18° anno di età;
3° essere inscritto al Partito Nazionale Fascista;
4° essere celibe o vedovo senza prole;
5° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
6° avere costituzione fisica sana e robusta.

Art. 3. — I sottotenenti in servizio permanente della Regia guardia di finanza sono tratti:
a) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, dai licenziati degli istituti d'istruzione media di secondo grado indicati dal regolamento, che abbiano compiuto, con esito favorevole, presso la scuola ufficiali, un apposito corso d'istruzione della durata normale

di due anni scolastici, cui potranno essere ammessi in seguito a concorso per esami stabiliti dal regolamento;

b) per un terzo, dai sottufficiali in servizio, della Regia guardia di finanza, che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso d'istruzione di cui sopra, cui potranno essere ammessi in seguito a concorso per esami stabiliti dal regolamento, sempre quando abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale.

In difetto di elementi idonei in una delle rispettive categorie, le proporzioni sopra indicate possono essere variate a favore dell'altra.

Art. 4. — Gli ammessi alla scuola ufficiali, non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso d'istruzione, ove non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dalla scuola o chiedano di esserne dimessi per rinuncia al corso.

Tale diritto di rescissione compete a tutti gli allievi ufficiali per i vincoli di servizio contratti durante la loro appartenenza alla scuola.

Durante la permanenza alla scuola predetta gli allievi ufficiali provenienti dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado, che non abbiano ricoperto grado di sottufficiale, godono della paga di sottobrigadiere.

Art. 5. — All'atto dell'ammissione alla scuola ufficiali i sottufficiali debbono rinunciare al grado per la durata del corso. Il relativo provvedimento sarà disposto con determinazione Ministeriale.

Qualora debbano cessare dalla qualità di allievi del corso, essi saranno ripristinati nel grado ed il tempo trascorso nella scuola è computato, in tal caso, nell'anzianità di grado da sottufficiale.

Art. 6. — L'art. 5 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituito dal seguente:

« Agli allievi ufficiali congedati, che abbiano cessato di appartenere alla scuola perchè riprovati negli esami finali dell'ultimo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare, può essere conferita in ogni tempo la nomina a sottotenente di complemento del Corpo ».

Art. 7. — Gli allievi ufficiali che compiono il corso nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente sotto un'unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. I sottotenenti che conseguono l'idoneità nella seconda sessione, seguono nel ruolo quelli che la conseguirono nella prima.

Art. 8. — L'art. 7 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti conseguono il grado di tenente, sempre che idonei all'avanzamento, dopo due anni di anzianità nel grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, il corso di applicazione stabilito dal regolamento.

« L'aver compiuto con esito favorevole il corso di applicazione suddetto è condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire l'avanzamento ».

Art. 9. — L'art. 8 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti che non superino il corso di applicazione cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente e sono iscritti, d'ufficio, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

« Tuttavia, su conforme proposta del comandante della scuola, approvata dal comando generale, il Ministro per le finanze, a suo giudizio insindacabile, può consentire che i sottotenenti stessi continuino nel servizio permanente conseguendo però la promozione a tenente dopo tre anni di anzianità di grado ».

Art. 10. — L'art. 13 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituito dal seguente:

« All'insegnamento delle varie materie nella scuola ufficiali della Regia guardia di finanza, il Ministro per le finanze provvederà affidandone l'incarico, da rinnovarsi anno per anno, ad ufficiali della Regia guardia di finanza e del Regio esercito ovvero a funzionari dell'Amministrazione finanziaria di gruppo A, in attività di servizio e di grado non inferiore al settimo, o a quanti abbiano titolo per l'insegnamento ».

Art. 11. — I criteri di precedenza nei ruoli del grado di sottotenente e di quello di tenente, fra gruppi di ufficiali di pari anzianità, sono stabiliti dal regolamento, tenuto conto del risultato dei corsi allievi ufficiali e dei corsi di applicazione.

Nel regolamennto sono stabilite del pari le norme per determinare l'anzianità relativa degli allievi ufficiali nonchè dei sottotenenti che frequentano i corsi di applicazione, i quali, per cause varie, non abbiano potuto frequentare regolarmente i corsi e partecipare agli esami.

Art. 12. — L'8° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728, e il 1° comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1699, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottobrigadieri sono tratti dai militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole il corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali della Regia guardia di finanza, al quale potranno essere ammessi in seguito a concorso per titoli o per esami.

« I modi e le condizioni per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno stabiliti dal regolamento ».

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 13. — Le disposizioni del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, riguardanti il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza, continuano ad avere vigore per i sottufficiali ammessi all'accademia di fanteria e cavalleria di Modena, in base alle disposizioni stesse, fino all'anno scolastico 1934-1935 e per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina da trasferire nei ruoli del Corpo negli anni 1935 e 1936.

Le disposizioni che regolano l'istituzione e il funzionamento della scuola di applicazione per ufficiali della Regia guardia di finanza, nonchè l'ordinamento degli studi che in essa si svolgono, continuano ad avere vigore fino al 31 luglio 1937.

I tenenti e sottotenenti, ai quali, nell'ultimo anno di funzionamento della scuola di applicazione per ufficiali, sia stata consentita la ripetizione del corso tecnico professionale, secondo le norme che regolano l'ordinamento della scuola stessa, potranno essere ammessi, con determinazione Ministeriale, alla frequenza del primo corso di applicazione di cui al precedente art. 8.

Art. 14. — È data facoltà al Ministro per le finanze, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 15. — Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di coordinare fra loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e di intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento o necessarie per togliere togliere antinomie, duplicazioni e sovrapposizioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1935-XIII, n. **1962**.

Aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, che modifica l'ordinamento e l'organico dell'Arma dei carabinieri Reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare l'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali per tutta la durata della speciale situazione attualmente esistente nelle Colonie dell'Africa Orientale;

Visto l'art. 3; n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In deroga all'art. 6 del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, l'organico complessivo dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, in servizio effettivo, è aumentato di 200 posti, distribuiti fra i gradi da maresciallo maggiore a vice brigadiere, in proporzione al numero dei posti assegnati, dal suddetto organico, ai gradi stessi.

Art. 2. — È fatto obbligo al Ministro per la guerra di effettuare il riassorbimento dell'aumento di organico, previsto dal precedente art. 1, entro un anno dalla cessazione delle ragioni che hanno dato luogo all'aumento medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 113. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1935-XIII, n. **1963**.
Istituzione di una tassa di vendita sul benzolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire una tassa di vendita sul benzolo e di modificare l'attuale regime fiscale di tale prodotto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sul benzolo (voce ex-649 della tariffa dei dazi doganali), nazionale o proveniente dall'estero, è imposta la tassa di vendita nella misura di L. 100 per quintale di prodotto puro o raffinato e di L. 75 per quintale di prodotto greggio.

Il peso imponibile si determina tanto per il benzolo di provenienza estera, quanto per quello di provenienza nazionale, con le stesse norme con le quali, all'importazione dall'estero, si determina il peso per l'applicazione del dazio doganale.

E' escluso dal pagamento della tassa il benzolo destinato a servire come materia prima nelle industrie degli esplosivi e di ogni altro prodotto, per cui è concesso il beneficio del dazio ridotto, come pure il benzolo, esportato all'estero direttamente dalle fabbriche.

L'esenzione, di cui al precedente comma, è accordata sotto l'osservanza dele modalità e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 2. — Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione o rettificazione del benzolo, oltre all'osservanza delle disposizioni, di cui agli articoli 4 e 10 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e 12 del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1303, è tenuto a farne denunzia all'Ufficio tecnico di finanza della circoscrizione almeno 20 giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denunzia deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il Comune, la via e il numero ovvero la denominazione della località dove si trova la fabbrica;

c) il numero, il tipo e la potenzialità dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice;

d) la qualità delle materie prime e dei prodotti ottenuti.

Almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione la ditta è tenuta a presentare allo stesso Ufficio la dichiarazione di lavoro.

Art. 3. — La tassa di vendita sul benzolo, fino a quando non verrà diversamente disposto con apposito regolamento, è accertata e riscossa con le norme, in quanto applicabili, stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 19 aprile 1896, n. 123.

La tassa di vendita sul benzolo importato dall'estero è riscossa dalla dogana all'atto stesso della riscossione del dazio doganale.

Restano ferme le disposizioni, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, per ciò che riguarda le spese di vigilanza, eccetto quelle inerenti all'accertamento e alla riscossione del tributo, che sono a carico dello Stato.

Art. 4. — Chiunque sottragga o tenti sottrarre, con qualunque mezzo, il benzolo all'accertamento della tassa, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa frodata o che potè essere frodata.

Il prodotto sottratto o che si tentava di sottrarre nonchè i mezzi adoperati per commettere la frode cadono in confisca, a termini delle disposizioni della legge doganale.

Art. 5. — Le pene stabilite dal precedente articolo sono applicate senza pregiudizio di quelle sancite dal Codice penale nel caso di manomissione od alterazione dei congegni, bolli e sigilli, apposti dalla Amministrazione.

Art. 6. — Qualsiasi altra violazione alle disposizioni del presente decreto e del regolamento per la sua esecuzione è punita con una ammenda variabile da L. 20 a L. 500.

Art. 7. — Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1924, concernente l'applicazione del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748.

Art. 8. — Le controversie sulla qualificazione del benzolo, agli effetti del presente decreto, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 9 (transitorio). — Gli esercenti fabbriche ed officine produttrici di benzolo, che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in attività, debbono, entro cinque giorni dalla pubblicazione del medesimo, presentare la denuncia di fabbrica, secondo il disposto del precedente art. 2.

Gli esercenti medesimi devono nello stesso termine denunziare, all'Ufficio tecnico di finanza competente, la quantità di benzolo detenuta alla data dell'anzidetta pubblicazione allo scopo di corrispondere la tassa di vendita su tale quantità di prodotto, anche se estratta dalla fabbrica od officina prima degli accertamenti della finanza.

Art. 10. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1935-XIII, n. **1964**.
Trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive aggiunte e varianti;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che approva il regolamento per le indennità eventuali del Regio esercito, e successive aggiunte e varianti;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare il trattamento economico degli ufficiali, mobilitati e dislocati fuori del Regno ed investiti, nelle attuali contingenze, di un comando o della direzione di un ufficio devoluti al grado superiore;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Agli ufficiali del Regio esercito, sia metropolitani che delle truppe coloniali, dislocati fuori del Regno per le esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale o per altre speciali esigenze con queste connesse, che esercitano le funzioni del grado immediatamente superiore, quali comandanti effettivi di un reparto di truppa, di una brigata, di una grande unità mobilitata o quali direttori titolari o capi titolari di un ufficio mobilitato, competono gli assegni fissi e le indennità eventuali spettanti al grado stesso, ad eccezione dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, che continueranno ad essere corrisposti nella misura spettante in base al grado rivestito.

Art. 2. — Per gli ufficiali investiti delle funzioni del grado superiore, giusta il precedente articolo, allorquando conseguano la effettiva promozione, la decorrenza del nuovo stipendio non può essere fissata ad una data posteriore a quella stabilita per l'anzianità di grado, quando, alla data stessa, l'ufficiale risulti già investito delle funzioni del grado al quale viene promosso, esclusa peraltro ogni retroattività di effetti, rispetto alla data di assunzione delle funzioni del grado superiore.

Art. 3. — Le disposizioni del presente decreto avranno decorrenza dal 1° giugno 1935 e cesseranno di essere applicate col cessare delle esigenze indicate nell'art. 1, per le quali sono state emanate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 novembre 1935-XIV, n. **1965**.
Impiego di alcool come carburante.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, nonchè le successive disposizioni modificatrici e complementari;

Veduta la legge 18 giugno 1931, n. 874, che reca provvedimenti per la destinazione di parte dell'alcool di prima categoria a carburante;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme per la destinazione di un maggiore quantitativo di alcool nell'impiego di carburante;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I fabbricanti di spirito sono obbligati di tenere a disposizione degli importatori o fabbricanti di benzina e dei fabbricanti di carburanti speciali tutto l'alcool ottenuto direttamente dalla distilllazione delle bietole durante la campagna 1935-36.

Non è consentito di estrarre spirito dalle distillerie per usi diversi da quello della preparazione di carburanti se prima i fabbricanti non abbiano posto a disposizione un quantitativo di spirito, uguale a quello indicato nel primo comma, osservate le modalità, che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Lo spirito da mettere a disposizione dev'essere assoluto ed è abbuonata l'imposta di fabbricazione su di esso, dopo avvenuta la prescritta denaturazione.

Art. 2. — Gli importatori e i fabbricanti nazionali di benzina sono obbligati a mescolare una parte del prodotto da essi importato o fabbricato con quella quantità di alcool assoluto, che a termini dell'art. 1 sarà messa a loro disposizione, osservate le prescrizioni impartite dal Ministro per le finanze.

Art. 3. — Sulle quantità di spirito, ottenute nelle fabbriche di prima categoria da ogni altra materia prima diversa dalle bietole, resta fermo l'obbligo dell'accantonamento, a termini dell'art. 7 della legge 18 giugno 1931, n. 874, per la destinazione a miscela con la benzina ovvero per la preparazione di carburanti. Restano invece abrogati: la disposizione dello stesso art. 7 con la quale era fatto uguale obbligo agli importatori di alcool dall'estero, e conseguentemente per tale alcool l'abbuono della sopratassa di confine previsto dal successivo art. 8 della citata legge.

Art. 4. — Il prezzo, al quale i fabbricanti debbono cedere lo spirito, di cui all'art. 1 del presente decreto, non deve essere superiore a L. 215 per ogni ettanidro di prodotto assoluto.

Art. 5. — Restano fermi i prezzi di L. 130 per ettanidro di spirito rettificato a gradazione non inferiore a 95° e di L. 145 per ettanidro di prodotto assoluto, fissati dall'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 874, per la cessione dello spirito di prima categoria, non ottenuto direttamente dalla distillazione delle bietole. In aggiunta ai prezzi suindicati è dovuto un diritto erariale nella misura di lire 145 per ogni ettanidro, che sarà versato dai distillatori, con diritto a rivalsa, nei modi stabiliti dal testo unico 8 luglio 1924 per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti.

Per l'alcool di cui all'art. 1 del presente decreto tale diritto sarà applicato nella misura di L. 75 per ettanidro.

Art. 6. — Il Ministero delle finanze ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sui cali di giacenza, dovuti alla sosta obbligatoria dello spirito nelle fabbriche per il vincolo della destinazione a carburante.

Art. 7. — La mancata consegna dello spirito per la destinazione, prevista nell'art. 1 ed ogni azione diretta ad evitare o modificare l'impiego dello spirito, in difformità a quanto è o sarà stabilito a norma del presente decreto, sono punite con la multa da una a tre volte l'imposta di fabbricazione sullo spirito oggetto dell'infrazione.

Ogni azione diretta a rigenerare lo spirito denaturato per carburante o ad impiegarlo in usi soggetti a tributo è punita con le pene stabilite dal testo unico 8 luglio 1924 per le analoghe frodi alla imposta di fabbricazione sugli spiriti.

La sottrazione dello spirito al pagamento del diritto erariale, di cui al precedente art. 5, è punita con la multa dal doppio al decuplo dell'importo del diritto dovuto.

In tutti i casi i prodotti in contravvenzione saranno confiscati a norma delle disposizioni della vigente legge doganale.

Art. 8. — Il Ministro per le finanze ha facoltà di emanare tutte le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Frattanto, in quanto applicabili, saranno osservate le norme del decreto Ministeriale 9 dicembre 1931, e le altre successive, emanate per l'attuazione della legge 18 giugno 1931, n. 874, la quale resta sempre in vigore.

Art. 9. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. **1966**.
Inclusione dell'abitato di Camugnano e della sua frazione Guzzano, in provincia di Bologna, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segreario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quelli di Camugnano e della sua frazione Guzzano, in provincia di Bologna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. **1967**.
Autorizzazione al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Taranto ad acquistare un'area necessaria per la costruzione della propria sede.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, per la sua esecuzione;

Visto l'art. 61 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Vista la deliberazione 14 marzo 1935, n. 83, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Taranto, relativa all'acquisto dal comune di Taranto dell'area necessaria per la costruzione della propria sede;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Taranto è autorizzato ad acquistare dal comune di Taranto l'area necessaria per la costruzione della propria sede al prezzo complessivo di L. 50.000, in conformità della deliberazione 14 marzo 1935, n. 83.

Alla spesa relativa il Consiglio farà fronte nel modo stabilito nell'anzidetta deliberazione 14 marzo 1935, n. 83.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 114. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 settembre 1935-XIII, n. 1968.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Ecce Homo, in Lercara (Palermo).

N. 1968. R. decreto 19 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Ecce Homo, in Lercara (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Casa Grassa » (Agro Pontino).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la decisione 8 luglio 1935-XIII con cui il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato dal R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera predetta, che il fondo rustico qui appresso indicato, perchè soggetto ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibile di importanti trasformazioni culturali, può essere trasferito al patrimonio dell'Opera:

Tenuta denominata « Casa Grassa » sita in territorio del comune di Sezze di Littoria (già Sezze Romano) limitatamente alla estensione complessiva di Ha. 257.82.72 e di pertinenza, come in catasto, del sig. avv. Ercole Zanelli fu Rosario.

La predetta tenuta confina col fosso Corradini, colla proprietà di Zanelli Ettore, con il fiume Ninfa, col fosso Cavata, con la via Appia e con la proprietà di Pietrosanti Angelo.

È riportata nel vigente catasto rustico del comune di Sezze di Littoria alla partita n. 4182 in testa alla ditta Zanelli Ercole fu Rosario, con i seguenti dati:

Foglio di mappa n. 102, particella 4*a*
» » » » 119, particella 25 e 26
» » » » 120, particella 1 - 2 - 3 - 4
» » » » 121, particella 1 - 2 - 3 - 4
» » » » 122, particella 1 - 2 - 8 - 9 - 15*b*
» » » » 123, particella 2*a* - 4*b* - 5*b* - 7
» » » » 124, particella 3*a* - 7

per la superficie complessiva di Ha. 257.82.72 e con la rendita imponibile di L. 35.674,73;

Veduta l'istanza 24 luglio 1935-XIII dell'Opera medesima, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale del fondo e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Ritenuto che l'indennità di trasferimento è stata determinata d'accordo fra le parti in L. 833.000 (lire ottocentotrentatremila);

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La tenuta « Casa Grassa » sopradescritta, è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2. — È ordinata l'immediata occupazione della tenuta medesima, da parte dell'Opera anzidetta, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 833.000 (lire italiane ottocentotrentatremila) quale indennità da corrispondersi agli aventi diritto, in attesa della liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 115. — GUALTIERI.

(5977)

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII.

Sostituzione del membro tecnico supplente del Collegio speciale di primo grado in Palmi Calabria per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati o distrutti dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 492 e 493 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvati con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di sostituire l'ingegnere principale del Genio civile cav. Guerrini Emanuele nella sua qualità di membro tecnico supplente del Collegio speciale di 1° grado in Palmi Calabria per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati o distrutti dal terremoto, a causa del suo trasferimento dall'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria, a quello di Napoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere principale del Genio civile cav. Paganini Luigi addetto all'Ufficio del genio civile, Servizio costruzioni di Reggio Calabria, è nominato membro supplente del Collegio speciale di 1° grado sedente in Palmi Calabria, per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 in sostituzione dell'ingegnere principale cav. Guerrini Emanuele.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Registro 17 *Lavori Pubblici, foglio* 213.

(5967)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1935-XIV.

Norme per l'ammissione al trattamento doganale previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 220, per alcuni materiali di ferro e di acciaio destinati alla fabbricazione di posate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 220;

Decreta:

Art. 1. — Il trattamento doganale previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 220, per alcuni materiali di ferro e di acciaio destinati alla fabbricazione delle posate, è subordinato alla condizione che i detti materiali siano costituiti da pezzi non aventi alcuna dimensione superiore a 50 centimetri.

Art. 2. — Le ditte che intendono fruire dell'agevolezza debbono farne domanda al Ministero delle finanze e presentare un certificato del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa, attestante che la ditta richiedente possiede un opificio per la fabbricazione di posate metalliche.

Con la domanda, che deve indicare l'ubicazione dello stabilimento, la ditta interessata deve obbligarsi:

a) a non impiegare in altre lavorazioni nè asportare dall'opificio i materiali introdotti per la fabbricazione delle posate. Ove la trasformazione dei detti materiali in posate non avesse più luogo ed essi non fossero rispediti, con le prescritte formalità doganali, a stabilimenti siderurgici autorizzati alla rifusione o alla ribollitura, la ditta dovrà corrispondere subito il pagamento della differenza fra i diritti di confine dovuti sui materiali nello stato in cui furono introdotti e i diritti realmente assolti;

b) a non asportare dall'opificio senza l'intervento della dogana, nè ad adoperare in altri usi, i materiali di scarto non utilizzati nella fabbricazione delle posate e gli avanzi di detta lavorazione;

c) a sottomettersi a tutte quelle norme che saranno stabilite per l'esercizio della vigilanza;

d) a rimborsare l'Amministrazione delle spese per il personale addetto alla vigilanza dello stabilimento e a corrispondere le dovute indennità ai funzionari doganali ed agli agenti di finanza che si recano allo stabilimento per le occorrenti operazioni doganali.

Art. 3. — Ove nulla osti all'accoglimento della domanda, il Ministero provvede con apposito decreto a disciplinare la concessione.

Art. 4. — Se la concessione riguardi un opificio annesso ad una ferriera autorizzata all'importazione di materiali siderurgici col regime dei rottami, esso deve sempre considerarsi, agli effetti delle presenti disposizioni, come distinto e separato dalla medesima.

Pertanto, i materiali di scarto e gli avanzi della fabbricazione possono passare nei locali propri della ferriera, osservate le norme che regolano la spedizione dei materiali siderurgici da uno ad altro stabilimento autorizzato.

I ritagli costituiti da cascami minuti riconosciuti dalla dogana non utilizzabili, saranno rilasciati alla libera disponibilità della ditta concessionaria.

Art. 5. — Dopo ogni verifica eseguita dalla dogana per accertare la consistenza dei materiali esistenti nell'opificio, la ditta concessionaria curerà che siano subito asportati dai posti di raccolta i materiali di scarto non utilizzabili nella fabbricazione delle posate e gli avanzi della lavorazione, destinandoli alla rifusione negli stabilimenti a ciò autorizzati, ovvero introducendoli in apposito locale chiuso a chiave, la quale sarà custodita dalla dogana.

Art. 6. — Nel caso che siano accertate irregolarità o abusi da parte della ditta concessionaria, la dogana ne riferirà al Ministero, il quale potrà sospendere o revocare la concessione.

Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

(5978)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Data del decreto	Num. del decreto	Provincia	Prefetto	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
12- 9-1935	1809	Bolzano	Mastromattei	Kostner Antonio di Vincenzo	11-11-1904 – Castelrotto	Costa	Fischmaller Maria di Giorgio, moglie; Antonia, figlia.
Id.	1803	Id.	Id.	Gutmorgeth Oscar di Gutmorgeth Paola	16-12-1909 – Caldaro	Bondì	—
Id.	1797	Id.	Id.	Dapunt Giov. Battista fu Francesco	30-12-1884 – Ladinia	Dalponte	Descosta Maria fu Pietro, moglie; Albina, Giuseppe, Giovanni, Emilio, Maria, Angela, Rosalia, Teresa, Agostino, Fortunato ed Eusebio figli.
Id.	1811	Id.	Id.	Kasslatter Vincenza fu Antonio	12-9-1899 – S. Cristina	Casartelli	—
Id.	1796	Id.	Id.	Campidell Sebastiano fu Mattia	21-1-1885 – S. Cassiano di Badia	Campidelli	Promberg Caterina fu Francesco, moglie; Luigi Antonio, Caterina Sofia, Luigia Maria, Barbara, Giovanni, Scolastica e Mariangelo, figli.
13- 9-1935	1735	Id.	Id.	Ritter Alessandro fu Ritter Caterina	29-3-1887 – Merano	Cavalieri	—
Id.	1740	Id.	Id.	Wolf Marianna di Enrico	13-2-1910 – Merano	Volpi	Arturo e Antonio, figli
Id.	1743	Id.	Id.	Gamper Anna di Giovanni ...	21-2-1914 – Lana	Gampèri	Dorotea, figlia.
Id.	1686	Id.	Id.	Mussner Giov. Battista fu Giuseppe	5-3-1879 – Selva	Musna	Kostner Maria di Giuseppe, moglie, Antonio, Giuseppe, Giovanni Battista, Barbara e Giulio, figli,
Id.	1798	Id.	Id.	Eberhard Giuseppe Benedetto di Giuseppe	21-3-1912 – Novacella	Eberardi	—
Id.	1105	Id.	Id.	Unterholzener Luigi di Unterholzener Caterina	6-1-1905 – Laces	Delegno	Fieg Luigia di Giovanni, moglie; Ildegarda, figlia.
14- 9-1935	1728	Id.	Id.	Walchhuetter vedova Rosa fu Giuseppe Pilser	7-6-1885 – Lana	Di Marco	—
Id.	1724	Id.	Id.	Schwienbacher Luigi di Giuseppe	14-9-1902 – Castelbello	Ricci	Schnitzer di Veronica, moglie Luigi, figlio.
Id.	1729	Id.	Id.	Walchhütter Maria fu Angelo.	9-10-1906 – Merano	Di Marco	Giuseppe, figlio.
13- 9-1935	1096	Id.	Id.	Mathà Antonio di Antonio....	16-3-1903 – Andriavo (Nalles)	Mattei	Michaeler Crescenzia fu Giovanni, moglie; Leone e Flora, figli.
14- 9-1935	1734	Id.	Id.	Ladurner Ermanno fu Giuseppe	28-9-1900 – Merano	Ladurna	Mayr Edvige di Antonio, moglie; Ermanno, Clara e Ildegarda, figli.
Id.	1731	Id.	Id.	Gall Giuseppe di Gall Francesca	18-1-1914 – Egna	Girardi	—
13- 9-1935	1725	Id,	Id.	Hilpold Maria Anna fu Francesco	13–2–1888 – Tarces	Ildepoldi	—
Id.	1670	Id.	Id.	Moser Luigi fu Luigi	9–2–1901 – Parcines	Dalmaso	Waldner Marianna fu Francesco, moglie; Ermanno, Erta, Erna, Edmondo ed Irma, figli.
Id	1243	Id.	Id.	Rabensteiner Luigi fu Giuseppe	12-9-1865 – Villandro	Montenero	Schrott Elisa di Giovanni, moglie; Luigi, Giuseppe, Elisa e Floriano, figli.
Id.	1653	Id.	Id.	Thurner Maria fu Francesco..	27-6-1906 – Tirolo	Dallatorre	Martino, figlio.
Id.	1327	Id.	Id.	Unterrainer Melania fu Luigi	27-8-1908 – Luson	Interini	Melania, figlia.
Id.	1738	Id.	Id.	Linder Elisabetta fu Matteo..	13–10–1886 – Selva Gardena	Lindi	—
Id.	1808	Id.	Id.	Hillebrand Rosa fu Giovanni..	26-5-1900 – Scena	Ileprandi	Rosa, figlia.
Id.	1795	Id.	Id.	Costner Giovanni fu Carlo....	15-6-1896 – S. Cassiano (Badia)	Costa	Oberparleiter Anna di Giovanni, moglie; Carlo, Anna e Maria, figli.
Id.	1794	Id.	Id.	Cofler Giuseppe fu Antonio...	8-8-1891 – Roncegno (Trento)	Covoli	Maria Luigia, figlia.

Data del decreto	Num. del decreto	Provincia	Prefetto	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
13- 9-1935	1804	Bolzano	Mastromattei	Gufler Luigi di Giovanni.	14-4-1894 - S. Leonardo	Guvieri	Pichler Maria di Giovanni, moglie; Frida Luigia, Maria, Francesco, Albino e Marta, figli.
Id.	1805	Id.	Id.	Gufler Filomena di Antonio...	4-2-1904 - S. Leonardo	Maffei	Antonio, Teresa Maria ed Elisabetta Maddalena, figli.
Id.	1730	Id.	Id.	Aschberger Alfredo fu Giovanni	25-9-1891 - Merano	Montorno	Guglielmo, figlio.
Id.	1636	Id.	Id.	Kasseroler Rodolfo fu Antonio	12-9-1871 - Gudon	Casseroli	Titscher Maria di Giuseppe, moglie.
Id.	1687	Id.	Id.	Castlunger Maria fu Antonio..	6-2-1868 - S. Martino	Costalonga	—
Id.	1807	Id.	Id.	Haller Oscar di Francesco....	31-1-1903 - Tirolo	Allori	Gufler Cecilia, moglie; Cecilia e Francesco, figli.
Id.	732	Id.	Id.	Mühlsteiger Rosa di Luigi....	27-9-1904 - Innsbruck	Molinari	Gerardo, figlio.
Id.	757	Id.	Id.	Muhlsteiger Giuseppina di Luigi	8-3-1914 - Fleres	Molinari	Alfredo, figlio.
Id.	1640	Id.	Id.	Ploner Giuseppe Antonio fu Giov. Battista	20-8-1888 - Selva	Ploni	Demetz Maria fu Giov. Battista, moglie; Anna Maria, Crescenzia, Rosalia, Antonio, Maria Cristina e Angela Teresa, figli.
14- 9-1935	1755	Id.	Id.	Holzer Ferdinando di Tommaso	28-5-1903 - Falzes	Nicolussi	—
Id.	1727	Id.	Id.	Waldner Giuseppe di Giovanni	15-1-1899 - Merano	Valdini	Baumgartner Apollonia di Luigi, moglie; Giuseppina, Massimiliano e Geltrude, figli.
Id.	1771	Id.	Id.	Rauter Giuseppe di Giuseppe	13-1-1914 - S. Candido	Rutili	—
Id.	1239	Id.	Id.	Maragecter Luigi di Antonio,..	8-9-1896 - Chiusa	Maraghetti	Zingerle Emma di Giovanni, moglie; Emma, figlia.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 21 novembre 1935-XIV ha presentato alla Eccellentissima Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1935, n. 236, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari.

(5979)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 novembre 1935-XIV - N. 244

S. U. A. (Dollaro)	12,385	Olanda (Fiorino)	8,3752
Inghilterra (Sterlina)	60,95	Polonia (Zloty)	233 —
Francia (Franco)	81,60	Spagna (Peseta)	169,22
Svizzera (Franco)	402,50	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,36	Rendita 3,50 % (1906)	67,45
Belgio (Belga)	2,0925	Id. 3,50 % (1902)	64,25
Canadà (Dollaro)	12,25	Id 3 % lordo	45,80
Cecoslovacchia (Corona)	51,30	Prest redim 3,50 % 1934	64,075
Danimarca (Corona)	2,725	Obbl. Venezie 3,50 %	76,85
Germania (Reichsmark)	4,9554	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	91,35
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 5 % Id 1941	89,225
Jugoslavia (Dinaro)	28,17	Id id. 4 % Id 15-2-43	77,05
Norvegia (Corona)	3,0021	Id id. 4 % Id 5-12-43	84,725

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile di Fano

Con Regio decreto in data 24 ottobre 1935-XIII il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile di Fano è stato intitolato al nome di « Cesare Battisti ».

(5956)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni filloserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio dei comuni di Carinola e di Sessa Aurunca, in provincia di Napoli, con decreto in data 12 novembre 1935, sono state estese al territorio dei suddetti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1933, n. 1700.

(5972)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI.

24° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA METALLURGICA.

1200. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la Società anonima Tana Lavorazione Cera, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare e trasferire in Milano, Reparto Vigentino, la propria fabbrica di scatole in metallo, sita in Milano, Reparto Rogoredo.

1201. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la Società anonima Fabbrica Italiana Sigilli e Minuterie, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di minuterie metalliche mediante l'installazione di una trancia a motore acquistata dalla Società anonima Fabbrica di Minuterie di Porto Ceresio.

INDUSTRIE CHIMICHE.

1202. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la Dinamite Nobel Società anonima italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Bussi (Pescara) un impianto per la produzione di cloronaftalina e cere e vernici dielettriche.

1203. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la « Marengo » Società italiana per la lavorazione dei prodotti del rame, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Spinetta Marengo (Alessandria) un impianto per la produzione dei colori al cromo.

1204. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la Società Italiana per l'Ossido di Ferro « S.I.O.F. », con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la produzione di colori minerali di Pozzolo Formigaro.

1205. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale l'ing. Alfredo De Vincenti, residente in Milano, è autorizzato ad effettuare in Rivanazzano (Pavia) un impianto per la utilizzazione dei gas combustibili naturali.

INDUSTRIA TESSILE.

1206. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la Società anonima Fabbrica italiana Maglierie Fini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze a telaio, sita in Gorgonzola, mediante l'installazione di otto nuovi telai Cotton.

1207. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la domanda della ditta Calzificio Fusè & Caramella, con sede in Gattico

(Novara) intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di calze sita in Gattico mediante l'installazione di un nuovo telaio Cotton, non è accolta.

1208. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la domanda della ditta Giuseppe Parisio, con sede in Meccagno Inferiore (Varese) intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di torcitura di seta e rayon, sito in Garabiolo, mediante l'installazione di 4000 fusi di torcitura rayon, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA CARTA.

1209. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la Società delle Cartiere Meridionali, anonima con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare l'impianto per la produzione di pasta di legno sito nei propri stabilimenti di Isola del Liri (Frosinone).

1210. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la Cartiera Vita Mayer & C., Società in accomandita semplice, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nella propria cartiera di Cairate ed Uniti (Varese) un nuovo impianto per la fabbricazione di pasta meccanica di legno di pioppo e di abete.

INDUSTRIA DELLA GOMMA.

1211. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la Società italiana Ebanite e Sostituti, con sede in Brugherio (Milano) è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Brugherio (Milano) 10 gruppi di presse per la stampatura di pezzi di ebanite.

INDUSTRIA DEI MEZZI RADIO ED APPARECCHI ELETTRICI.

1212. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la Società anonima John Geloso, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire il nuovo macchinario installato nel proprio stabilimento di Milano adibito alla produzione degli apparecchi radioelettrici.

1213. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la Società anonima Monti & Martini, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Melegnano un forno a carbone sito nel reparto spazzole in carbone ed un impianto per la produzione di polvere di rame per via elettrolitica.

1214. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la Società anonima Passoni & Villa, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano mediante l'installazione di due torni, una fresatrice, un trapano, per la preparazione delle parti metalliche degli isolatori e condensatori, e mediante l'installazione di due vacuum da 4 mc. ognuno in sostituzione di altrettanti di mc. 0,7.

1215. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la « E.T.N.A. » Società Elettrotecnica Navale, con sede in Genova, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Genova una limatrice ed una smerigliatrice a nastro.

1216. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la domanda della ditta Ingg. Gronda & Rabossi, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto di Milano-Bruzzano per la fabbricazione di fili di rame o leghe isolati a scopo elettrico con vernici (fili smaltati), non è accolta.

1217. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la domanda della Società anonima Italiana per Conduttori Elettrici e Prodotti Affini, con sede in Livorno, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio stabilimento di Livorno un impianto per la produzione di conduttori elettrici isolati con vernici a smalto, non è accolta.

1218. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la domanda della ditta Fratelli Tansini di Emilio, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la fabbricazione di fili di rame e sue leghe, fili di nichel e sue leghe, fili di alluminio e sue leghe isolati a scopo elettrico con vernici a smalto, non è accolta.

1219. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la domanda della ditta Ripamonti Enrico, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano un impianto per la fabbricazione di conduttori elettrici isolati in gomma e cotone, non è accolta.

1220. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la domanda della ditta Enrico Landini, con sede in Camerlata, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la fabbricazione di elettrodi per saldatura, non è accolta.

1221. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la domanda della Società Italiana Elettrodi « A.W.P. », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Milano, adibito alla produzione degli elettrodi per saldatura, non è accolta.

1222. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la Società anonima Stabilimenti Siry Chamon, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano, un impianto per la fabbricazione di rulli cifrati per misuratori.

1223. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la « Itala » Fabbrica Cateteri e Tubi Flessibili, con sede in Somma Lombardo, è autorizzata ad impiantare nel proprio stabilimento di Somma Lombardo, una nuova macchina per la fabbricazione di tubi isolanti speciali con canapa e carta.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

1224. — Decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, col quale la domanda della Società Italiana Arredamenti Metallici, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per provvedere nel proprio stabilimento di Torino, alla fabbricazione di ruote metalliche per automobili e aeroplani, non è accolta.

(5971)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a sei posti di console di 1ª classe (grado 6°).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 col quale sono state emanate le norme transitorie per l'applicazione della legge anzidetta, integrato con decreto Ministeriale 26 agosto 1929;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1928, n. 772, in esecuzione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 sopracitato;

Constatata l'urgente necessità, per esigenze dei ruoli e del servizio, di aprire tra i consoli di 2ª classe un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a posti di console di 1ª classe;

Determina:

Art. 1. — È aperto tra i consoli di 2ª classe, che abbiano i requisiti prescritti, un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a sei posti di console di 1ª classe (grado 6°).

Art. 2. — Le domande per l'ammissione a tale concorso debbono pervenire al Ministero entro 10 giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto notizia ufficiale di esso. Tale domanda, in caso di necessità, sarà fatta per telegrafo.

I candidati eventualmente fuori sede dovranno indicare con precisione dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni relative al concorso.

Art. 3. — L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4. — Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base ai titoli di cui al regolamento e ad un esame. Questo consisterà nello svolgimento di un tema speciale inerente ad argomenti di servizio, aventi interesse pratico e contemporaneo, e sarà unico per tutti i concorrenti.

Art. 5. — La diramazione del tema sarà fatta all'occorrenza per telegrafo.

Per lo svolgimento di esso è assegnato il termine improrogabile di dieci giorni dalla data in cui il concorrente ha ricevuto la comunicazione del tema stesso.

Nell'inviare al Ministero il tema svolto, i candidati sono tenuti ad unirvi una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoro è opera esclusivamente propria.

Con raccomandata a parte, essi trasmetteranno nello stesso giorno la comunicazione del Ministero contenente il tema e la ricevuta della raccomandata con la quale spediscono il lavoro.

Nel caso che sia possibile spedire al Ministero entro il termine anzidetto il tema svolto e la comunicazione ministeriale di cui sopra a mezzo del corriere diplomatico, terrà luogo della ricevuta di raccomandata una dichiarazione ufficiale.

Art. 6. — Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame dovrà darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò avrà luogo dopo la diramazione del tema, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero con suo giudizio insindacabile, il ritiro dall'esame dovrà considerarsi inidoneità a termini del penultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Art. 7. — La Commissione giudicatrice del concorso è costituita dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: MUSSOLINI.

(5980)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.